Roma, 18 maggio 2001 Alle imprese di armamento
Prot. n. DCAPV/191/01
AC/AA

CIRCOLARE N. 19/01

OGGETTO: **Richieste di rateazione, sgravi e rimborsi dopo la notifica della cartella di pagamento da parte del concessionario.**

Con le circolari n. 26/99 e n. 10/00, rispettivamente del 22 dicembre 1999 e del 5 aprile 2000, sono state fornite alle imprese di armamento informazioni e direttive circa le rateazioni contributive, ivi comprese le rateazioni dei debiti da iscrivere a ruolo e delle somme già iscritte a ruolo, per le quali non sia stata ancora intrapresa la procedura esecutiva, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46.

Con la presente circolare vengono precisati gli adempimenti a cui sono tenute le imprese che intendano rateizzare i debiti contributivi iscritti a ruolo, a seguito della notifica della cartella di pagamento da parte dei concessionari della riscossione, nonché le istruzioni per i casi di sgravio e di rimborso di somme pagate nelle more dell'emissione del ruolo o comunque in eccedenza rispetto al dovuto.

Rateazione delle somme iscritte a ruolo.

Il contribuente che intende pagare ratealmente le somme iscritte nella cartella esattoriale deve presentare apposita istanza alla Sede Compartimentale di competenza, con la quale intrattiene il rapporto assicurativo.

In particolare deve indicare:

- le generalità;
- il codice fiscale o partita IVA;
- il numero di conto;
- l'attuale indirizzo;

- il carico contributivo indicato in cartella che si intende rateizzare;
- il numero delle rate richieste.

A tale riguardo resta fermo quanto disposto dalle norme regolamentari dell'Istituto in materia di rateazione dei debiti contributivi, con riferimento, in particolare, al limite minimo di un milione, al numero di rate concedibili ed alla competenza degli organi.

Le relative istruzioni sono contenute nelle richiamate circolari n. 26/99 e n. 10/00. Gli armatori che abbiano effettuato l'iscrizione all'I.P.SE.MA. in data successiva al mese di aprile 2000 possono richiedere copia di dette circolari presso le Sedi Compartimentali competenti per l'assicurazione o direttamente a questa Direzione Generale, anche a mezzo fax (064871265) o via e-mail (dcapv.roma@ipsema.it).

La concessione della dilazione fino a 36 rate deve essere autorizzata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale previa istanza alla Sede competente.

In tal caso, eventuali richieste di riduzione di sanzioni civili e di interessi di dilazione vanno inoltrate dal debitore anche al suddetto Ministero.

Il contribuente deve, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilità che non sono state iniziate le procedure esecutive, indicare la motivazione della richiesta di dilazione ed allegare all'istanza copia della cartella e quietanza del pagamento effettuato al concessionario per almeno 1/12 dell'importo iscritto a ruolo.

In caso di più cartelle di pagamento, il contribuente dovrà pagare almeno 1/12 delle somme iscritte in ogni cartella.

Si precisa, inoltre, che sui carichi contributivi per i quali viene chiesta la dilazione devono essere corrisposti gli interessi di dilazione, con addebito sulla prima rata utile degli interessi già maturati.

Nelle more della comunicazione da parte dell'I.P.SE.MA. circa l'ammontare degli interessi, devono essere versati i successivi acconti mensili, sempre sulla base di 1/12 delle somme iscritte a ruolo.

Dopo il provvedimento di accoglimento, l'importo, al netto degli acconti versati, verrà iscritto a ruolo ed i successivi pagamenti saranno effettuati, sempre al concessionario, sulla base del piano di ammortamento, inviato sia al contribuente che al concessionario.

Il tasso degli interessi di dilazione è pari al T.U.R. maggiorato di sei punti percentuali (attualmente il T.U.R. è pari al 4,75%).

La domanda di rateazione dev'essere presentata, di norma, entro il termine previsto per il pagamento (60 giorni dalla notifica della cartella), ma il contribuente può presentare domanda di dilazione anche oltre il 60° giorno dalla notifica della cartella di pagamento, purchè il concessionario non abbia ancora iniziato gli atti esecutivi.

In tal caso, il concessionario, ricevuto il piano di ammortamento, richiederà al contribuente le ulteriori somme aggiuntive (sanzioni civili), calcolate dalla data di notifica della cartella alla data della richiesta della dilazione, oltre gli eventuali compensi maturati a suo favore.

Sgravio per contributi già pagati.

Se la cartella contiene contributi già pagati direttamente all'I.P.SE.MA., in tutto o in parte, il contribuente può presentare **istanza di sgravio** in via di autotutela alla Sede di competenza.

Se l'istanza verrà ritenuta legittima e fondata, sarà accolta con conseguente provvedimento di sgravio, totale o parziale.

L'istanza di sgravio non sostituisce il ricorso al giudice del lavoro di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 46/99, né sospende i relativi termini di decadenza.

All'istanza di sgravio è necessario allegare:

- fotocopia della cartella di pagamento;
- l'originale ed una fotocopia della quietanza di versamento dei contributi per i quali viene richiesto lo sgravio, in caso di pagamento già avvenuto;
- la documentazione dalla quale si rileva che i contributi iscritti in cartella non sono dovuti, in caso di avvenuto pagamento di contributi non dovuti.

In tutti i casi inerenti la richiesta di sgravio, la Sede, entro 60 giorni da essa, comunicherà al contribuente se lo sgravio richiesto è ammesso, in tutto o in parte, o se le somme iscritte in cartella sono integralmente dovute, con le relative motivazioni.

Modalità del rimborso.

Il contribuente che abbia versato al concessionario somme eccedenti o non dovute deve inoltrare apposita richiesta di rimborso alla Sede di competenza per ottenerne il rimborso, allegando:

- fotocopia della cartella di pagamento;

- la quietanza rilasciata dal concessionario attestante il versamento per il quale si chiede il rimborso;
- la documentazione attestante che i contributi pagati al concessionario devono essere rimborsati in quanto non dovuti oppure perchè sono già stati pagati;
- copia della quietanza del versamento già effettuato all'Istituto, in caso di duplicazione di versamento.

Si riporta fac-simile della domanda di rateazione, da inoltrare alla Sede Compartimentale competente per l'assicurazione.

Si informa, infine, che la presente circolare, come le precedenti n. 26/99 e 10/00, possono essere consultate sul sito Internet www.ipsema.it.

All. 1

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Clotilde Calamita

All 1

All'I.P.SE.MA.
Sede Compartimentale di …….

OGGETTO: **Richiesta di dilazione su cartella.**

Il sottoscritto……
nato a …….(Prov..…) il……..domiciliato in…….(Prov.……) via…….
c.a.p…….codice fiscale……
titolare o legale rappresentante della ditta ……..
codice fiscale o partita I.V.A…….
con sede in……via……
tel……
Conto……..Certificato……

Chiede

Che gli sia concesso di pagare la somma di L……
(oltre gli interessi di dilazione) per contributi arretrati riportati nella cartella di pagamento n……..…….……notificata il……dal Concessionario di……. mediante il versamento di n…….rate mensili uguali e consecutive.
Al riguardo dichiara che il mancato tempestivo versamento dei contributi è dovuto a (indicare le cause dell'omissione contributiva)……

Dichiara

- di aver già provveduto al pagamento di 1/12 dei contributi riportati in cartella mediante versamento al Concessionario di cui si allega quietanza.
- di avere versato, ove previste, le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- che il concessionario non ha iniziato gli atti esecutivi.

Si allega la quietanza del versamento di 1/12 dei contributi e fotocopia della cartella di pagamento.

Data - luogo - firma